



Bruxelles, 23 gennaio 2019
(OR. en)

5627/19

Fascicoli interistituzionali:
2018/0216(COD)
2018/0217(COD)

AGRI 31
AGRILEG 13
AGRIFIN 3
AGRISTR 2
AGRIORG 4
CODEC 155
CADREFIN 33

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	9645/18 + COR 1 + ADD 1 9634/18 + COR 1 + ADD 1
Oggetto:	Pacchetto di riforma della PAC post-2020 (regolamento sui piani strategici della PAC e regolamento orizzontale) <i>- Nota informativa della presidenza</i>

In vista del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 28 gennaio 2019, si allega per le delegazioni una nota informativa della presidenza al fine di orientare il dibattito ministeriale.

1. Il 1° giugno 2018 la Commissione ha pubblicato un pacchetto composto da tre proposte legislative per la politica agricola comune (PAC) nel periodo 2021-2027. Tra queste, il regolamento sui piani strategici della PAC e il regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (in appresso "regolamento orizzontale") sono considerevolmente interconnessi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all'efficacia del "nuovo modello di attuazione" della futura PAC.
2. Le proposte in oggetto sono state esaminate nei gruppi competenti, ossia il Gruppo "Questioni agricole orizzontali" (Riforma della PAC) per quanto riguarda il regolamento sui piani strategici della PAC e il Gruppo "Questioni agrofinanziarie" per quanto riguarda il regolamento orizzontale. I due regolamenti sono stati inoltre esaminati dal Comitato speciale Agricoltura (CSA) in varie occasioni e dal Consiglio "Agricoltura e pesca" in tutte le sessioni da giugno a dicembre 2018.
3. Nel corso della presidenza austriaca, nei gruppi è stata completata una prima lettura delle proposte e una "relazione sullo stato di avanzamento dei lavori" è stata presentata al Consiglio "Agricoltura e pesca" nel dicembre 2018 (doc. 15027/18). Detta relazione faceva riferimento alle proposte redazionali della presidenza per entrambi i regolamenti, che le delegazioni hanno considerato un utile punto di partenza per ulteriori lavori.
4. Fin dall'inizio il "**nuovo modello di attuazione**" si è distinto quale uno dei principali argomenti di discussione, in particolare in relazione all'onere amministrativo che potrebbe comportare, al rischio di rettifiche finanziarie e all'opportuno livello di sussidiarietà nell'attuazione della politica. Al fine di garantire la transizione a un approccio basato sull'efficacia, la Commissione suggerisce che gli Stati membri fissino target intermedi annuali nei loro piani strategici della PAC e riferiscano annualmente, entro il 15 febbraio, in merito ai progressi compiuti per mezzo di una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, fornendo sia dati finanziari che informazioni relative all'efficacia. Nel caso in cui i valori segnalati relativamente a uno o più indicatori di risultato divergano dai rispettivi target intermedi oltre quanto previsto da un determinato margine di tolleranza, la Commissione potrebbe chiedere agli Stati membri di presentare un piano d'azione quale misura correttiva.

5. Varie delegazioni hanno ritenuto troppo restrittivo il margine di tolleranza del 25% proposto dalla Commissione. Inoltre i target intermedi annuali sono stati considerati una potenziale fonte di difficoltà per gli Stati membri per quanto riguarda sia la loro fissazione (in particolare in relazione agli interventi non basati sulla superficie/sugli animali di cui al secondo pilastro) che il loro monitoraggio (a causa dell'onere amministrativo che comporterebbero e delle possibili forti deviazioni in caso di interventi quali gli investimenti). A tale proposito sia la presidenza austriaca che quella rumena hanno valutato varie opzioni, tra cui target intermedi biennali, un margine di tolleranza maggiore pari al 35% e un "approccio progressivo", con un margine di tolleranza maggiore nei primi anni di attuazione. Molte delegazioni hanno ritenuto problematica la presentazione entro il 15 febbraio della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione a causa della quantità di informazioni da fornire relativamente all'esercizio precedente (che termina il 15 ottobre), non solo in merito alla spesa, ma anche all'efficacia dell'attuazione.
6. Il 21 gennaio 2019 in sede di CSA le delegazioni hanno ribadito la propria apertura rispetto all'orientamento all'efficacia dell'attuazione proposto, ma hanno sottolineato la necessità di passare a un modello adeguato alle esigenze degli Stati membri. Hanno concordato ampiamente sull'esigenza di aumentare il margine di tolleranza proposto dalla Commissione e hanno ribadito le proprie preoccupazioni relative ai target intermedi annuali per determinati tipi di interventi. Sono state sostenute varie opzioni, quali valutare il raggiungimento dei target intermedi ogni due anni (oppure solo due volte nel corso dell'attuazione della politica) oppure evitare di fissare target intermedi per i primi anni. Sono state espresse preoccupazioni anche sulla possibilità di rispettare la scadenza del 15 febbraio per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione. Le delegazioni hanno chiesto di posticipare la scadenza oppure di includere nella relazione solo informazioni di base, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari, e di offrire agli Stati membri la possibilità di presentare in una fase successiva ulteriori informazioni relativamente all'efficacia dell'attuazione.

Quesito n. 1:

In quanto politica pubblica, la politica agricola comune (PAC) è sempre stata guidata da considerazioni legate all'economia, all'efficienza e all'efficacia. La Commissione ha proposto di promuovere ulteriormente tali considerazioni attraverso un "nuovo modello di attuazione" orientato all'efficacia dell'attuazione stessa, che gli Stati membri in linea di principio hanno approvato. Un aspetto chiave in tale contesto è il termine del 15 febbraio entro il quale gli Stati membri dovrebbero presentare informazioni essenziali in una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione per garantire il legame tra i fondi UE e il conseguimento dei target relativi all'efficacia dell'attuazione.

- Dal momento che, nei primi due anni di attuazione, i risultati sarebbero probabilmente limitati, ritenete che, per sostenere maggiormente gli Stati membri nei loro sforzi di attuazione, sarebbe necessario un approccio progressivo in base al quale un certo livello di deviazione dai target sarebbe consentito e poi gradualmente ridotto al [25%] proposto dalla Commissione?
- A vostro avviso, che tipo di informazioni dovrebbe essere fornito obbligatoriamente entro il 15 febbraio per dare garanzie e assicurare l'assunzione di responsabilità?

7. Il regolamento orizzontale propone di istituire una **riserva agricola** per il periodo 2021-2027 che sostituirebbe la riserva di crisi attualmente stabilita nel regolamento orizzontale. La Commissione propone il riporto degli importi inutilizzati nel 2020 a titolo dell'attuale riserva di crisi per istituire la nuova riserva agricola (almeno 400 milioni di EUR) nel 2021, per motivi di semplificazione e per evitare un esercizio di disciplina finanziaria all'inizio del nuovo periodo.
8. Tuttavia, tale meccanismo di istituzione della riserva è diventato un importante punto di discussione. Alcune delegazioni concordano con la proposta della Commissione, mentre altre sostengono che gli importi inutilizzati nel 2020 dovrebbero essere restituiti agli agricoltori, in linea con le norme attuali. Pertanto, la nuova riserva agricola per il periodo 2021-2027 sarebbe invece finanziata mediante entrate con destinazione specifica o altre disponibilità a titolo del FEAGA. Nella riunione del CSA del 21 gennaio 2019, le delegazioni hanno espresso opinioni divergenti e ciascuna delle due opzioni è stata sostenuta da un numero simile di delegazioni. Le delegazioni condividono tuttavia il parere secondo cui il ricorso alla disciplina finanziaria per finanziare la riserva agricola nel periodo 2021-2027 dovrebbe avvenire solo come ultima istanza.

9. Nel quadro della nuova PAC, la Commissione prevede che la disciplina finanziaria sarà utilizzata solo come ultima istanza, ossia in circostanze eccezionali in cui altre risorse di bilancio mancano o sono insufficienti. Oltre a ciò, vi sono motivi di semplificazione che hanno condotto la Commissione ad abolire l'attuale disposizione del regolamento sui pagamenti diretti in base alla quale il tasso di adattamento dovrebbe applicarsi ai pagamenti diretti agli agricoltori di *importo superiore a 2000 EUR*. Ciononostante, alcuni Stati membri desiderano mantenere la soglia di 2000 EUR nella nuova legislazione al fine di esentare dalla disciplina finanziaria soprattutto i piccoli agricoltori, sebbene, secondo la Commissione, gli Stati membri siano in ogni caso liberi di fissare tale soglia, se lo desiderano.

Quesito n. 2:

Attualmente, i principali aspetti connessi alla riserva agricola e alla disciplina finanziaria rientrano nello schema di negoziato del QFP. La presidenza ritiene che il nuovo meccanismo di riporto e la ricostituzione della riserva agricola debbano essere discussi anche a livello dei ministri dell'agricoltura, data l'importanza dell'argomento per il futuro della PAC. Di conseguenza, la presidenza invita i ministri ad affrontare nei loro interventi i seguenti aspetti:

- Siete d'accordo con il meccanismo di riporto degli importi inutilizzati nel 2020 agli anni successivi proposto per la costituzione della riserva agricola nel 2021?
- Gli importi della riserva di crisi inutilizzati nell'anno 2020 dovrebbero essere rimborsati ai beneficiari?
- Ritenete che la soglia di 2000 EUR debba essere mantenuta per l'applicazione della disciplina finanziaria?